

REGOLAMENTO FONDI DI RICERCA
Approvato nel Senato Accademico del 31 Marzo 2010

Art. 1 – Tipologia di fondi di ricerca

1. I fondi di ricerca possono essere richiesti dai professori e dai ricercatori di ruolo presso l'Università LUM. I fondi possono essere altresì utilizzati da professori a contratto, assegnisti e dottorandi dell'Università LUM, purché previsti all'interno di progetti di ricerca collettivi.
2. I fondi di ricerca sono distinti in:
 - a. fondi per progetti di ricerca individuali;
 - b. fondi per progetti di ricerca collettivi;
 - c. fondi di ricerca per i PRIN;
 - d. fondi di ricerca per attività istituzionali;
3. L'ammontare complessivo dei fondi è stabilito ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'ammontare annuo dei fondi per progetti di ricerca individuali è fissato in un massimo di euro 1.000 per docente. I fondi non sono cumulabili di anno in anno.
5. L'ammontare annuo dei fondi per progetti di ricerca collettivi, interfacoltà o interdipartimentali è fissato in un massimo di euro 10.000 per progetto.
6. I progetti di ricerca collettivi possono avere durata biennale. I fondi non sono cumulabili di anno in anno, ferma restando, per i responsabili e i professori di un progetto collettivo biennale già approvato la possibilità di richiedere, nell'anno successivo all'approvazione, fondi per nuovi progetti collettivi.
7. Ogni docente può essere destinatario contemporaneamente di fondi di ricerca per progetti individuali, collettivi, PRIN e per attività istituzionali. Ogni docente può richiedere fondi per un solo un progetto di ricerca individuale per anno.

Art. 2 – Utilizzo dei fondi per progetti di ricerca individuali e collettivi

1. I fondi di ricerca possono essere utilizzati per i seguenti scopi, purché strettamente legati a progetti di ricerca presentati ai Direttori di Dipartimento ed autorizzati dal Senato Accademico, secondo le modalità previste all'art. 5:
 - a. acquisti di libri e riviste, da lasciare in Università;
 - b. abbonamenti a riviste, da lasciare in università;
 - c. spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a iniziative legate alla ricerca;
 - d. acquisto banche dati e licenze software, da lasciare in Università
 - e. compensi a personale esterno, per elaborazione dati, traduzioni, ricerche bibliografiche, riproduzioni, ecc.;
 - f. spese di partecipazione a convegni;
 - g. quote associative;
 - h. spese per la pubblicazione delle ricerche;

- i. spese per l'organizzazione di convegni.
2. Il richiedente stilerà un progetto di ricerca avendo l'obiettivo di precisare:
 - a. lo scopo della ricerca;
 - b. lo stato dell'arte;
 - c. il carattere innovativo della ricerca;
 - d. la congruità rispetto alla ricerca del curriculum scientifico del richiedente;
 - e. il personale di ricerca impegnato, distinguendo tra professori e ricercatori di ruolo, docenti a contratto, assegnisti e dottorandi presso l'Università LUM, nonché eventuali collaboratori esterni (per i quali vanno specificate le mansioni);
 - f. la durata della ricerca, con le tappe intermedie necessarie alla sua realizzazione (riunioni scientifiche, comunicazioni, seminari ecc.);
 - g. i risultati scientifici attesi, in termini di pubblicazioni e di convegni;
 - h. nel caso in cui siano coinvolte altre istituzioni universitarie e non, è necessario offrire documentazione relativa alle disponibilità finanziarie che esse mettono a disposizione per la realizzazione del progetto;
 - i. L'ammontare del finanziamento richiesto, distinto nelle voci previste all'art. 2.1.
3. L'erogazione dei fondi di ricerca avviene, successivamente all'approvazione del progetto di ricerca, sulla base del seguente criterio:
 - 60% del totale richiesto messo a disposizione prima e durante la realizzazione della ricerca per spese necessarie all'organizzazione e alla realizzazione della ricerca (materiale bibliografico, personale esterno, riunioni, partecipazione a convegni);
 - 40% del totale richiesto sulla base dei risultati conseguiti, da destinare alla realizzazione di pubblicazioni e convegni, attività di divulgazione dei risultati scientifici conseguiti o come saldo per compensi a personale esterno di ricerca).
4. Il richiedente dei fondi di ricerca può chiedere una rimodulazione della destinazione del finanziamento (cfr. art. 2.2, punto sub i) durante lo svolgimento della ricerca;
5. Il richiedente dei fondi di ricerca è tenuto a documentare le spese di ricerca (allegando ogni documento atto a ricostruire l'attività di ricerca) e a documentare l'avvenuta pubblicazione della ricerca (o presentare la documentazione che ne attesta i tempi e i luoghi di pubblicazione)

Art. 3 –Fondi di ricerca per i PRIN

1. L'Università incoraggia la partecipazione dei professori e ricercatori di ruolo presso l'Università LUM a progetti PRIN in qualità di coordinatore nazionale o di unità locale. A tal fine mette a disposizione i finanziamenti ritenuti più idonei al conseguimento dell'attribuzione, fino ad un massimo di euro 10.000 per ciascun progetto presentato. Il superamento di tale limite richiede una specifica approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. L'avvenuta accettazione dei progetti PRIN come coordinatore nazionale o di unità locale a seguito delle valutazioni delle commissioni nazionali è riconosciuta dall'Università come particolarmente meritevole e premiata con l'attribuzione di euro 5.000, come indennità di eccellenza nella ricerca.

Art. 4 –Fondi di ricerca per attività istituzionali

1. L'università promuove tutte quelle iniziative ritenute più idonee alla promozione della ricerca scientifica e alla sua diffusione e divulgazione.
2. Le Facoltà, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei fondi di ricerca stanziati per i Dipartimenti e non utilizzati entro il 31 ottobre di ciascun anno, possono utilizzare tali fondi per attività istituzionali quali la promozione di convegni scientifici presso l'Università LUM, l'acquisto di banche dati di Ateneo, l'organizzazione di seminari sulla metodologia della ricerca, il finanziamento di collane di *working papers* e pubblicazioni scientifiche dell'Università LUM, il finanziamento di materiali didattici purché pubblicati all'interno di collane dell'Università LUM.
3. I fondi di ricerca non utilizzati nell'anno corrente possono essere accumulati nel fondo di ricerca per attività istituzionali a valere per gli anni futuri.

Art. 5 –Procedura per la richiesta di fondi

1. Il Senato Accademico, integrato dai Direttori di Dipartimento o loro delegati e da un rappresentante del mondo scientifico e accademico nominato dal Rettore, decide l'attribuzione dei fondi di ricerca di cui all'art. 1, nei limiti di quanto stanziato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Ruolo del richiedente, autorevolezza scientifica e competenza rispetto all'argomento oggetto della ricerca;
 - b. rilevanza ed originalità della ricerca proposta e della sua metodologia;
 - c. coinvolgimento del personale di ricerca di ruolo presso l'Ateneo (nel caso di progetti collettivi);
 - d. possibili ricadute in termini di immagine dell'Università;
 - e. congruità del piano finanziario richiesto rispetto agli obiettivi della ricerca;
 - f. presenza di cofinanziamenti esterni da parte di istituti pubblici e privati, centri di ricerca ed altre università.
2. I Direttori di Dipartimento ricevono le richieste di attribuzione dei fondi, secondo quanto previsto dall'art. 2, nel periodo 1 gennaio – 31 marzo di ciascun anno e il Senato Accademico, come integrato ai sensi del comma 1, delibera l'attribuzione dei fondi entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Con riferimento ai progetti di ricerca individuali e collettivi, i Direttori di Dipartimento ricevono, entro il 30 settembre di ciascun anno, uno stato di avanzamento del progetto di ricerca, a cura del richiedente. Il Senato Accademico, come integrato ai sensi del comma 1, valuta entro il 31 ottobre l'attribuzione del 40% dei fondi residui, secondo quanto previsto all'art. 2.3..